



Deliberazione n. 330/2013/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 16 ottobre 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Corrado Borruso - Consigliere
Francesco Albo - Primo referendario - relatore

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";
visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista deliberazione di questa sezione di controllo n. 204/2012/INPR avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2012 e sul rendiconto 2011";
vista la nota della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 22 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo, nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione da parte del Collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo;
esaminate le relazioni sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012, compilate dall'Organo di revisione contabile del comune di Sortino (SR), e la successiva documentazione istruttoria;



vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 439/2013/CONTR con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

udito il relatore, Primo referendario dott. Francesco Aibo;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.


Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 conv., con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.



Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.


Dall'esame delle predette relazioni, redatte dall'organo di revisione del Comune di Sortino (SR), e dalla successiva istruttoria, è emerso:

A) con riferimento al rendiconto 2011:

1. la mancata adozione di misure di contenimento delle dinamiche retributive ed occupazionali, confermata dalle proroghe deliberate per 47 soggetti, nonostante il superamento dei limiti previsto dall'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008. In termini percentuali, infatti, l'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente risulta pari al 50% nel 2010 ed al 51% nel 2011;
2. l'utilizzo dei servizi per conto terzi (voce "Altre per servizi c/terzi") al di fuori delle voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con particolare riferimento a:
 - "Anapo Gas" per euro 516.404,32;
 - "Conto Regione" per euro 27.261,71;
 - "Competenze Rup real. impianto Gas metano" per euro 5.152,08;
 - "Lavoro straordinario vigili urbani elezioni amministrative" pari ad euro 5.415,53;
3. il rispetto solo apparente dei limiti previsti all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, a fronte della mancata inclusione tra le spese per il personale, negli anni considerati, di quella sostenuta per il personale precario contrattualizzato;
4. l'inosservanza delle norme prescritte dal principio contabile 2.30, in ordine alle procedure di riaccertamento dei residui;
5. il mancato aggiornamento dell'inventario.

B) con riferimento al bilancio di previsione 2012:

1. il mancato rispetto del patto di stabilità interno a livello previsionale nel triennio 2012-2014;

A circular stamp with a handwritten signature inside, located in the bottom right corner of the page.

2. la sussistenza di profili di criticità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio di previsione 2012, con particolare riferimento a :
- la previsione di consistenti maggiori entrate dall'addizionale comunale IRPEF non suffragate da idonee analisi giustificative ex art. 162, c. 5 del TUEL;
 - la mancata previsione in bilancio di adeguati stanziamenti per l'integrale copertura dei debiti fuori bilancio suscettibili di riconoscimento, i quali ammontano complessivamente ad euro 19.686 (a fronte di stanziamenti per euro 3.146);
3. il mancato espletamento della ricognizione di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001.

All'adunanza pubblica del 16 ottobre 2013 per l'Amministrazione, che ha fatto pervenire agli atti una memoria (prot. C.d.C. n. 8940 dell'11/10/2013), erano presenti il Sindaco e il Dirigente del servizio finanziario.

In relazione al primo motivo di deferimento, l'amministrazione ha fatto presente che l'incremento dei limiti d'incidenza percentuale è da attribuire alla riduzione dei trasferimenti e della correlata spesa corrente.


L'ente, che nel 2012 raggiunge un'incidenza percentuale del 50,59 per cento, nel frattempo ha adottato alcune misure di contenimento della spesa, quali la nuova articolazione dell'orario di lavoro e la riduzione delle collaborazioni. In ogni caso, chiarisce che la proroga dei contratti dei lavoratori precari rientra nell'ambito applicativo dell'art. 14, comma 24 ter, del DL n. 78/2010.

Sul punto, la Sezione, nel prendere atto delle misure adottate, non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'ente sulla necessità di riportare la suddetta percentuale entro limiti fisiologici, proseguendo in maniera incisiva nel percorso già intrapreso.

Per quanto concerne il punto n. 2, l'ente ha dimostrato in sede di controdeduzioni il corretto utilizzo dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e ha escluso qualsiasi possibile refluenza sul sostanziale rispetto del patto di stabilità interno per via dell'allineamento temporale tra accertamenti e impegni e tra riscossioni e pagamenti, avvenuti sempre nello stesso esercizio e per i medesimi importi.

Risultano altresì chiari i punti n. 3, 4 e 5, avendo l'ente provato documentalmente l'avvenuto rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, e avendo chiarito la correttezza delle procedure di riaccertamento e l'avvenuto aggiornamento dell'inventario, da ultimo effettuato con delibera GC n. 10 del 2.4.2013.

Per quanto concerne il bilancio di previsione, risultano sostanzialmente superati i motivi di deferimento, posto che l'ente nel 2012 ha dichiarato di aver rispettato il patto a livello previsionale e di aver dato atto della ricognizione del personale in sovrannumero nella delibera n. 73 del 15.6.2012.



Qualche perplessità rimane, pur alla luce delle spiegazioni dell'ente, con riferimento alle criticità di cui al punto B n. 2, in ordine alle quali la Sezione si riserva un approfondito controllo in sede di verifica sul rendiconto 2012.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che, allo stato degli atti, le irregolarità riscontrate non siano di gravità tale da giustificare l'adozione di una pronuncia di accertamento, e pertanto

INVITA

l'Amministrazione comunale di Sortino ad adottare misure gestionali utili ad un progressivo rientro del rapporto di incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente entro limiti fisiologici, da contenere entro i valori massimi indicati dall'art. 76 comma 7 del DL n. 112/2008.

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Sortino.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il 14 NOV. 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Di Francesco)

